



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 2013, n. 1059
AUTOVALUTAZIONE, ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO
DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO E VALUTAZIONE PERIODICA
ADEGUAMENTI E INTEGRAZIONI al DM 30 gennaio 2013, n.47

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d);

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che:

- (comma 2, sostituito dall'art. 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) "Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell'accREDITAMENTO di uno o più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.";
- (comma 3) "l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale";

VISTO l'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale "le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro";

VISTE le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con relativi decreti attuativi e in particolare quelli connessi all'art. 6 per le convenzioni con atenei ed enti pubblici di ricerca;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO IL D.Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (D.M. 25 novembre 2005, DD.MM. 16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011);

TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori per l'accREDITamento iniziale e periodico e per la valutazione periodica predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.lgs 19/2012;

TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

VISTO l'art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresì, previsto le modalità con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

VISTO l'art. 2 (Misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede che a decorrere dal 2009 una parte delle risorse rese disponibili sul fondo di finanziamento ordinario delle Università statali sia ripartita "al fine di...migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo della risorse" con riferimento anche all'offerta formativa delle stesse;

VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50 e in particolare l'elenco n.1 allegato allo stesso;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 "Autovalutazione, Accredimento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica";

VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827 relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2013-2015;

VISTA la nota MIUR del Capo Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la Ricerca del 22 novembre 2013, n. 1338 e la delibera ANVUR 3 dicembre 2013, n. 132 aventi ad oggetto "Revisione dei requisiti di accreditamento per i corsi di studio e le sedi definiti dal DM 30 gennaio 2013, n. 47".



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto modificano, come indicato nei successivi articoli, quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 "Autovalutazione, Accreditamento Iniziale e Periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione Periodica".

Art. 2

Integrazioni e modifiche al DM 47/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del DM 47/13 è sostituito dal seguente: "Le Università istituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ottengono l'accREDITamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato B".
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 del DM 47/13 sono sostituiti dai seguenti:
 - Comma 3: I corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del presente decreto presso le sedi decentrate diverse da quelle di cui al comma 2, esclusi i corsi delle Professioni sanitarie, ottengono l'accREDITamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A per i quali, relativamente alla docenza, si fa riferimento a quelli previsti a regime.
 - Comma 4: I corsi di studio di nuova attivazione in sedi preesistenti ottengono l'accREDITamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A, e devono superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all'allegato C, attraverso la valutazione delle CEV.
3. Il comma 12 dell'articolo 4 del DM 47/13 è soppresso.
4. I commi 2 e 4 dell'articolo 6 del DM 47/13 sono soppressi.
5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) del DM 47/13 si applica fino all'a.a. 14/15 incluso.
6. Gli allegati A, B e C del DM 47/13 sono modificati secondo quanto riportato negli allegati A, B e C del presente decreto.

Roma, 23.12.2013

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ELENCO ALLEGATI AL D.M.

Allegato A – Requisiti di accreditamento dei corsi di studio

Allegato B – Requisiti di accreditamento delle sedi

Allegato C – Requisiti di assicurazione della Qualità



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato A - Requisiti di accreditamento dei Corsi di studio

a) Invariato rispetto a DM 47/2013

b) Requisiti di Docenza

Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accREDITamento iniziale e periodico dei corsi di studio si fa riferimento ai seguenti indicatori, calcolati con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA.

Numero minimo di docenti di riferimento – Corsi di nuova attivazione

UNIVERSITA' STATALI e NON STATALI

CORSI	I anno di attivazione	II anno	III anno
Laurea	5 docenti, di cui: • almeno 2 Professori • almeno 2 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 3 docenti appartenente a ssd affini	7 docenti, di cui: • almeno 3 Professori • almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini	9 docenti, di cui: • almeno 5 Professori • almeno 5 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 4 docenti appartenenti a settori affini
Laurea magistrale	4 docenti, di cui: • almeno 2 Professori • almeno 2 docenti appartenente a ssd caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenente a ssd affini	6 docenti, di cui: • almeno 4 Professori • almeno 4 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini	
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	8 docenti, di cui: • almeno 3 Professori • almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 4 docente appartenenti a ssd affini	12 docenti, di cui: • almeno 6 Professori • almeno 8 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 4 docenti appartenenti a ssd affini	15 docenti, di cui: • almeno 8 Professori • almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	10 docenti, di cui: • almeno 4 Professori • almeno 6 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 4 docenti appartenenti a ssd affini	14 docenti, di cui: • almeno 7 Professori • almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 4 docenti appartenenti a ssd affini	18 docenti, di cui: • almeno 10 Professori • almeno 12 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 6 docenti appartenenti a ssd affini

(Corsi di Studio Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato)

CORSI	I anno di attivazione	II anno	III anno
Laurea	4 docenti, di cui: • almeno 1 Professore • almeno 3 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 1 docente appartenente a ssd affini	5 docenti, di cui: • almeno 2 Professori • almeno 3 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini	6 docenti, di cui: • almeno 3 Professori • almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a settori affini
Laurea magistrale	2 docenti, di cui: • almeno 1 Professore	4 docenti, di cui: • almeno 2 Professori	



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CORSI	I anno di attivazione	II anno	III anno
	<ul style="list-style-type: none"> almeno 1 docente appartenente a ssd caratterizzanti massimo 1 docente appartenente a ssd affini 	<ul style="list-style-type: none"> almeno 2 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini 	

(Corsi di Studio Scienze della Formazione Primaria, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali)

CORSI	I anno di attivazione	II anno	III anno
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	6 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> almeno 2 Professori almeno 3 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini in aggiunta almeno 2 figure specialistiche del settore* 	8 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> almeno 3 Professori almeno 4 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti massimo 4 docenti appartenenti a ssd affini in aggiunta almeno 4 figure specialistiche del settore* 	10 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> almeno 5 Professori almeno 5 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini in aggiunta almeno 5 figure specialistiche del settore*

*con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall'ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti il corso di studi.

UNIVERSITA' TELEMATICHE e CORSI A DISTANZA DELLE UNIVERSITA' STATALI E NON STATALI

CORSI	I anno	II anno	III anno
Laurea	5 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> almeno 1 Professore almeno 2 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti massimo 3 docenti appartenenti a ssd affine 2 tutor 	7 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> almeno 2 Professori almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini 3 tutor 	9 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> almeno 3 Professori almeno 6 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini 3 tutor
Laurea magistrale	4 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> almeno 1 Professore almeno 2 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini 2 tutor 	6 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> almeno 2 Professori almeno 4 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini 2 tutor 	
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	8 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> almeno 3 Professori almeno 5 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini 2 tutor 	12 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> almeno 5 Professori almeno 7 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini 3 tutor 	15 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> almeno 7 Professori almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini 5 tutor



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Numero minimo di docenti di riferimento – Corsi già accreditati nell'a.a. 13/14

UNIVERSITA' STATALI e NON STATALI

CORSI	a.a. 14/15	A REGIME a.a. 15/16
Laurea	6 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 2 Professori• almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini	9 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 5 Professori• almeno 5 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti• massimo 4 docenti appartenenti a settori affini
Laurea magistrale	4 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 2 Professori• almeno 2 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini	6 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 4 Professori• almeno 4 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	10 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 4 Professori• almeno 8 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini	15 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 8 Professori• almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti• massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	12 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 5 Professori• almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini	18 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 10 Professori• almeno 12 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti• massimo 6 docenti appartenenti a ssd affini

(Corsi di Studio Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato)

CORSI	a.a. 14/15	A REGIME a.a. 15/16
Laurea	4 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 1 Professore• almeno 3 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti• massimo 1 docente appartenenti a ssd affini	6 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 3 Professori• almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti• massimo 2 docenti appartenenti a settori affini
Laurea magistrale	2 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 1 Professore• almeno 1 docente appartenente a ssd caratterizzanti• massimo 1 docente appartenenti a ssd affini	4 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 2 Professori• almeno 2 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Corsi di Studio Scienze della Formazione Primaria, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali)

CORSI	a.a. 14/15	A REGIME a.a. 15/16
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	6 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 2 Professori• almeno 3 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini• in aggiunta almeno 2 figure specialistiche del settore*	10 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 5 Professori• almeno 5 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti• massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini• in aggiunta almeno 5 figure specialistiche del settore*

*con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall'ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti il corso di studi.

UNIVERSITA' TELEMATICHE e CORSI A DISTANZA DELLE UNIVERSITA' STATALI E NON STATALI

CORSI	a.a. 14/15	A REGIME a.a. 15/16
Laurea	6 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 2 Professori• almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini• 3 tutor	9 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 3 Professori• almeno 6 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini• 3 tutor
Laurea magistrale	4 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 1 Professore• almeno 2 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini• 2 tutor	6 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 2 Professori• almeno 4 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini• 2 tutor
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	10 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 3 Professori• almeno 7 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini• 3 tutor	15 docenti, di cui: <ul style="list-style-type: none">• almeno 7 Professori• almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti• massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini• 5 tutor

Ai corsi di studio delle università telematiche e a quelli a distanza possono essere richiesti i requisiti previsti per i corsi delle università statali e non statali se, a seguito delle verifiche in loco, l'ANVUR ritiene che la docenza di riferimento non garantisca un livello qualitativo adeguato all'attività formativa.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Non sono previste regole incrementalmente per eventuali curriculum attivati all'interno dei corsi di studio. Nel caso in cui il numero di immatricolati a ciascun corso di studio superi le numerosità massime teoriche riportate nell'allegato D, il numero di docenti di riferimento/anno viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:

$$D_{tot} = D_r \times (1 + W)$$

$$W = 0 \quad \text{se immatricolati} \leq \text{numerosità massima}$$

$$W = \frac{\text{immatricolati}}{\text{numerosità massima}} - 1 \quad \text{se immatricolati} > \text{numerosità massima}$$

D_{tot} = numero di docenti di riferimento necessari

D_r = numero di docenti di riferimento/anno (nel transitorio è pari a 3 docenti senza riferimento all'anno)

Caratteristiche dei docenti di riferimento:

i. Peso

Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.

ii. Tipologia

Nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

- a) Professori, Ricercatori di ruolo e Assistenti del ruolo ad esaurimento delle Università italiane;
- b) Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10 e Ricercatori di cui all'art.1, comma 14, Legge 230/05;
- c) Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 Legge 240/10;
- d) Esclusivamente fino all'a.a. 2015/16 incluso possono essere conteggiati i contratti attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 12 della Legge 230/05;
- e) Con riferimento ai Corsi di studio "internazionali" possono essere conteggiati, fino ad un massimo del 50% dei requisiti, i docenti di atenei stranieri in convenzione con atenei italiani ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 240/10 e i contratti di insegnamento attribuiti a docenti provenienti da università straniere stipulati in tempo utile per la programmazione delle attività accademiche. Per corsi di studio internazionali si fa riferimento ai corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo, del titolo multiplo o del titolo congiunto con atenei stranieri e quelli erogati integralmente in lingua inglese. Sentita l'ANVUR e con successivo provvedimento ministeriale potrà essere definita ulteriormente la platea dei corsi di studio rientrante tra i corsi "internazionali".



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari

Il Settore Scientifico Disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere lo stesso dell'attività didattica di cui è responsabile.

Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, è fatto obbligo all'ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore scientifico disciplinare coerente con il profilo scientifico.

Quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea e di laurea magistrale, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi, i docenti appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD.

iv. Tutor per i corsi a distanza

I Tutor di riferimento sono riconducibili a:

- a) tutor disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali;
- b) tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;
- c) tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere).

c) Invariato rispetto a DM 47/2013

d) Invariato rispetto a DM 47/2013

e) Invariato rispetto a DM 47/2013

f) Sostenibilità economico – finanziaria (Università Statali)

L'attivazione di nuovi corsi di studio si basa sul rispetto del seguente indicatore di ateneo determinato in base ai limiti alle spese di personale e alle spese per indebitamento di cui al d.lgs 49/2012, calcolato sulla base dei dati risultanti al 31/12 dell'anno precedente a quello di attivazione del corso.

$$I\ SEF = \frac{A}{B}$$

$A = 0,82 \times (\text{FFO} + \text{Fondo programmazione triennale} + \text{Contribuzione netta studenti} - \text{Fitti passivi})$

$B = \text{Spese di Personale} + \text{Oneri ammortamento}$

- Se $I\ SEF \leq 1$ può essere presentata domanda di accreditamento di un nuovo corso di studio nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

- I. non si determini un incremento dei corsi di studio attivati rispetto all'anno accademico precedente;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- II. qualora l'attivazione di un nuovo corso di studio comporti un aumento del numero complessivo dei corsi di studio attivati nell'anno accademico precedente questo dovrà comunque essere limitato al 2% (con arrotondamento all'intero superiore) e in tal caso dovrà essere dimostrato il soddisfacimento dei requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell'ateneo.
- Se $I\ SEF > 1$ può essere presentata domanda di accreditamento per nuovi corsi di studio nel rispetto di una delle seguenti condizioni:
 - I. incremento consentito entro il 2% (con arrotondamento all'intero superiore) rispetto al numero di corsi di studio attivati nell'anno accademico precedente;
 - II. qualora l'attivazione di nuovi corsi di studio comporti un aumento del numero complessivo dei corsi di studio attivati nell'anno accademico precedente superiore al 2% (con arrotondamento all'intero superiore), dovranno essere soddisfatti i requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell'ateneo.

Corsi attivi a.a. x	Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)
1 – 50	+ 1
51 – 100	+ 2
101 – 150	+ 3
151 – 200	+ 4
Oltre 200	+ 5



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato B - Requisiti di accreditamento delle sedi

a) Trasparenza

Denominazione dell'Ateneo	
Codice dell'Ateneo*	
Sede legale	
Altra sede didattica o di ricerca situata in un comune diverso da quello della sede legale	
Organizzazione generale dell'Ateneo: organigramma dell'Ateneo in forma sintetica (strutture didattiche e scientifiche, organi di governo, commissioni paritetiche docenti-studenti, presidio della qualità) con composizione, articolazioni e funzioni Regolamento Didattico di Ateneo e altri Regolamenti di Ateneo di interesse per gli studenti (regolamento studenti full time part-time, regolamento tasse e contributi, ecc)	
Inizio e fine dell'anno accademico	
Corsi di Studio attivi presso l'Ateneo suddivisi in: corsi di laurea corsi di laurea magistrale corsi di dottorato master di I e II livello Scuole di Specializzazione	<i>Indicare la denominazione dei Corsi e se sono previsti programmi di mobilità internazionale strutturata o titoli congiunti</i>
Servizi generali per gli studenti (segreterie studenti, procedure di immatricolazione, orientamento, tutorato, diritto allo studio, tirocinio/stage, job-placement, ecc)	
Servizi di sostegno economico agli studenti (incluse le attività di collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti stessi)	
Programmi di mobilità internazionale e i relativi servizi agli studenti	
Corsi di lingua, di informatica o di altro tipo (non specifici per corso di studio)	
Ulteriori servizi offerti agli studenti (attività sportive, culturali, sociali)	

Le informazioni contrassegnate con "*" non sono rese pubbliche

b) Requisiti per l'Assicurazione di Qualità

- I. Presenza documentata di un sistema di Assicurazione della Qualità per la sede: ciascuna Sede e ciascun Corso di Studio devono dimostrare la presenza del sistema di AQ.
- II. Presenza di un Presidio di Qualità di Ateneo (indicatore di Sede e di Corso di Studio): in ogni Sede universitaria e ai fini della AQ dei Corsi di Studio e della ricerca dipartimentale dovrà essere presente un Presidio della Qualità - o una struttura con le stesse finalità - la cui complessità organizzativa sarà valutata sulla base della complessità dell'Ateneo.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato C - Requisiti di Assicurazione della Qualità

AQ 1 – Invariato rispetto a DM 47/2013

AQ 2 – Invariato rispetto a DM 47/2013

AQ 3 – Invariato rispetto a DM 47/2013

AQ 4 – Invariato rispetto a DM 47/2013

AQ 5 – Invariato rispetto a DM 47/2013

AQ 6 – Valutazione della Ricerca nell'ambito del sistema di Assicurazione della Qualità

- L'ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca;
- L'ateneo sa in che misura le proprie politiche della ricerca sono effettivamente realizzate dai dipartimenti e dalle strutture di ricerca;
- L'ateneo chiede e attua politiche e azioni verso i dipartimenti e le strutture di ricerca finalizzate al miglioramento continuo della qualità della ricerca, puntando verso risultati di sempre maggior valore.

AQ 7 – La sostenibilità della didattica (esclusivamente per le Università Statali)

La quantità massima di didattica assistita¹ si calcola, con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA, per i vari Corsi di Studio dell'Ateneo tenendo conto del numero di docenti di ruolo disponibili (professori ordinari e associati e ricercatori a tempo indeterminato e determinato) e del numero di ore di didattica assistita massima erogabili da ciascun docente, attraverso la seguente formula:

$$DID = (Y_p \times N_{prof} + Y_{pdf} \times N_{pdf} + Y_r \times N_{ric}) \times (1 + X)$$

Ai fini del calcolo di DID:

- N_{prof} = numero dei professori a tempo pieno dell'Ateneo;
- N_{pdf} = numero dei professori a tempo definito dell'Ateneo;
- N_{ric} = numero totale dei ricercatori a tempo pieno e definito dell'Ateneo;
- Y_p = numero di ore "standard" individuali di didattica assistita individuato dall'ateneo e riferito ai professori a tempo pieno (max = 120 ore);
- Y_{pdf} = numero di ore "standard" individuali di didattica assistita individuato dall'ateneo e riferito ai professori a tempo definito (max = 90 ore);
- Y_r = numero di ore "standard" individuali di didattica assistita individuato dall'ateneo e riferito ai ricercatori (max = 60 ore);
- X = percentuale di didattica assistita erogabile per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza (max = 30%).

L'Ateneo sviluppa la propria programmazione didattica senza superare i limiti di ore erogabili e dispone un piano delle ore di didattica assistita che intende erogare, indicando le ore che

¹ Tutte le forme di didattica diverse dallo studio individuale erogabile. Si precisa che le ore riferite ad insegnamenti mutuati concorrono una sola volta nella determinazione della didattica erogata.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

saranno coperte con docenza di ruolo e le ore che saranno erogate con altro tipo di copertura, e che andranno quindi a ricadere nel 30% aggiuntivo. La didattica assistita erogata è sempre espressa in termini di ore, includendo oltre alle ore relative alle lezioni frontali anche quelle riservate ad esercitazioni, laboratori, altre attività (incluse le ore dedicate alle "repliche" di queste attività formative rivolte a piccoli gruppi di studenti). Le ore svolte in insegnamenti mutuati vengono contate per una sola volta, fermo restando che l'insegnamento mutuato deve essere dichiarato nella SUA-CdS di ogni Corso di Studio che ne usufruisce. Anche se devono espressamente dichiarate nella SUA-CdS, sono escluse dal calcolo della percentuale massima di didattica assistita erogabile per contratto, affidamento o supplenza i Corsi di Studio relativi alle Professioni sanitarie, Scienze motorie, Scienze della Formazione, Servizio Sociale, Mediazione linguistica e traduzione e interpretariato e le attività di tirocinio.

Se il Numero di ore effettive \leq Numero massimo di ore di didattica a livello di ateneo, l'indicatore è positivamente verificato.

Per quanto riguarda la qualificazione della docenza, verranno utilizzati i risultati della VQR riferiti alle varie aree o dipartimenti generando un fattore correttivo per cui moltiplicare DID, ottenendo così la quantità massima di didattica assistita erogabile corretta in funzione della qualità della ricerca:

$$DID(r) = DID \times k_r$$

Il valore massimo che il fattore correttivo può assumere è 1,2 corrispondente a una valutazione positiva di eccellenza della ricerca che permette all'ateneo di incrementare del 20% la quantità massima di didattica erogabile.

Con delibere specifiche dell'ANVUR verranno identificati i punti critici di controllo, le precise modalità di verifica dei Requisiti per l'AQ 1-7 e criteri e procedure dell'allocazione degli Atenei nei quattro livelli di cui all'art. 3 comma 6 del presente decreto.

Ulteriori requisiti tecnici per l'accreditamento periodico dei corsi di studio a distanza – Invariato rispetto a DM 47/2013